

TASSAZIONE DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI: LE NOVITA' DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2018

La Legge di bilancio n. 205-2017 parifica in materia di “dividendi”, in presenza di soci persone fisiche, le partecipazioni qualificate a quelle non qualificate, prevedendo per entrambe una tassazione secca del 26% dei dividendi (a decorrere dai dividendi percepiti dal 01/01/2018 la società deve applicare la ritenuta al socio). Anche in materia di “capital gain“, sempre a far data dal 1° gennaio 2018, non vi è più la distinzione ai fini fiscali tra “partecipazioni qualificate” e “non qualificate” detenute da soci persone fisiche, trovando applicazione la tassazione secca al 26% ma con effetto dal 1° gennaio 2019. In materia di distribuzione di dividendi risulta pertanto d'obbligo sottolineare quanto segue:

- a) riserve di utili maturate fino al periodo d'imposta 2007: in tal caso la società ha pagato l'IRES con l'aliquota al 33 %, e tali distribuzioni rilevano per il socio “qualificato” nella misura del 40%;
- b) riserve di utili maturate fino dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2016: nel caso di specie la società ha pagato l'Ires nella misura del 27,5% e la distribuzione rileva in capo al “socio qualificato” nella misura del 49,72%;
- c) riserve di utili maturate nel periodo d'imposta 2017: la società ha pagato l'Ires nella misura del 24% e la distribuzione rileva in capo al socio “qualificato” nella misura del 58,14%;
- d) utili maturati a partire dal periodo d'imposta 2018: la tassazione in capo al socio qualificato deve essere applicata nella misura secca del 26% sul 100% dell'utile (non conta l'aliquota Ires pagata dalla società) e i dividendi non andranno più indicati nel Modello Redditi;
- e) le regole di cui sopra sono valide a condizione che la distribuzione delle riserve maturate fino al 2017 sia deliberata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 (se la delibera avviene in un momento successivo anche per le riserve in questione si deve applicare la tassazione del 26% in capo al socio qualificato).

Per le delibere eseguite fino al 31 dicembre 2022 resta ferma anche la presunzione secondo la quale sono distribuite per prime le riserve che si sono formate nei periodi precedenti (a partire da quelle formatesi fino al 2007) fino a quelle formatesi fino al 2017 (vige ancora la presunzione che le riserve che si formeranno a partire dal 2018 saranno distribuibili solamente a partire dal momento in cui saranno terminate le riserve “precedenti”). In via generale la tassazione secca al 26 % produce un inasprimento generale della tassazione IRPEF e occorre segnalare anche la problematica della Contribuzione IVS artigiani /commercianti dei soci stessi che in mancanza di altri redditi imponibili, potrebbero non poter dedurre i contributi previdenziali in oggetto (i contributi previdenziali sono pagati dal socio sulla base del reddito prodotto dalla società a prescindere dalla sua distribuzione). In materia di “capital gain” è invece utile rammentare che la Legge di bilancio 2018 ha introdotto la tassazione secca del 26% ma con effetto a partire dai trasferimenti di “partecipazioni” avvenute dal 1° gennaio 2019 ovvero:

- a) cessioni di partecipazioni qualificate realizzate fino al 31 dicembre 2018: a prescindere dalla data di incasso del corrispettivo la tassazione avviene in via ordinaria sul 58,14% della plusvalenza (ovvero sul 49,72% se trattasi di partecipazioni in società di cui all'articolo 5 del Tuir come previsto dal decreto 26 maggio 2017);
- b) cessioni di partecipazioni qualificate realizzate a partire dal 1° gennaio 2019: a prescindere dalla data di incasso del corrispettivo la tassazione avviene in misura secca del 26%;
- c) compensazione tra plusvalenze e minusvalenze: fino alla data odierna la compensazione doveva essere eseguita all'interno dello stesso gruppo come disposto dall'articolo 67, comma 5, del Tuir (non era pertanto possibile compensare una plusvalenza qualificata con una minusvalenza non qualificata ma a far data dal 01 gennaio 2019 invece le minusvalenze e le plusvalenze confluiscono in una massa indistinta e possono essere compensate tra loro).

CELESTE VIVENZI